

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 37-6241

Preso d'atto dell' "Accordo Integrativo regionale relativo all'assistenza di medicina generale agli ospiti in residenze sanitarie assistenziali", sottoscritto in data 9 novembre 2022 dalla Direzione Sanita' e Welfare e le OOSS dei medici di medicina generale.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Vista la D.G.R. n.47-26252 del 9 dicembre 1998 avente ad oggetto: "Accordo Integrativo Regionale per l'attività di assistenza sanitaria dei medici di Medicina Generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte" con il quale è stata disciplinata l'attività svolta dal MMG in favore dei soggetti non autosufficienti ricoverati nelle Residenze Sanitarie assistenziali e nelle residenze assistenziali flessibili.

Vista la D.G.R. n. 46 27840 del 19 luglio 1999 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 47-26252 del 9 dicembre 1998 "Accordo Integrativo Regionale per l'attività di assistenza sanitaria dei medici di Medicina Generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte. Modificazioni ed integrazioni".

Visto l'art. 14 dell' Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale recepito con D.G.R. 28-2690 del 24 aprile 2006 che richiama le suddette Deliberazioni della Giunta Regionale e l'ulteriore art. 11 della D.G.R. 50-8410 del 10 marzo 2003 (AIR MMG previgente)

Visto l'art. 43, comma 6 lettera c), dell'ACN 28 aprile 2022. "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale" che dispone che l'Assistenza Programmata nei confronti di pazienti ospiti di strutture residenziali venga regolamentata da protocolli definiti dagli Accordi Integrativi Regionali;

Visto l'art. 43, comma 6 lettera b), che statuisce che l'assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, venga normata o dagli Allegati 6 e 8 (ACN) ovvero secondo dagli Accordi Integrativi Regionali;

Ritenuto che la somministrazione del servizio legato alla residenzialità presenta forti criticità dovute ad una serie di concause di seguito indicate:

la regola per il reclutamento dei medici per il conferimento degli incarichi dettate dalla menzionata D.G.R. regolante l'istituto è particolarmente stringente e pertanto il numero dei medici di medicina generale -oggi medici del ruolo unico di assistenza primaria- che partecipano ai bandi per l'attribuzione degli incarichi in RSA è in costante netta diminuzione in quanto viene disposta a carico del medico la limitazione del massimale con riduzione di 40 scelte per ogni ora attività resa in Struttura;

il compenso economico (ancora fissato in lire oggi pari a € 38,73 da corrispondersi quale quota capitaria mensile) nel corso degli anni non è mai stato rivalutato e quindi tale attività scarsamente attrattiva;

l'aumento della vita media con conseguente incremento della "domanda di residenzialità" in forte crescita anche per la diminuzione delle figure dei care-giver in quanto gli attuali stili di vita sempre più spesso non consentono ai familiari di svolgere questo delicato ruolo a supporto dell'anziano non autosufficiente;

il cambiamento nel tempo della tipologia dei pazienti ospiti delle strutture tale da richiedere inizialmente un'assistenza di natura prevalentemente alberghiera mentre attualmente -data la complessità di patologie cronic- degenerative di cui spesso sono affetti- tale da richiedere prevalentemente un elevato livello di appropriatezza, efficienza e qualità del servizio assistenziale.

Preso atto che in data 9 novembre 2022 è stato sottoscritto dalla Direzione Sanità e Welfare e le OOSS dei Medici di Medicina Generale l'“Accordo Integrativo regionale relativo all' assistenza di medicina generale agli ospiti in residenze sanitarie assistenziali”.

In fase di prima attuazione il presente Accordo sarà applicato ai medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria che assistono gli ospiti regime di convenzione con le AA.SS.LL. che costituiscono il riferimento per la definizione del rapporto ottimale per la singola struttura l'eventuale estensione dell'applicazione del presente Accordo agli altri ospiti verrà considerata previa valutazione di apposito monitoraggio.

Ritenuto che le attività ivi previsti sono riconducibili al DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 -rispettivamente artt 29 e 30e art 22- che annovera le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza.

Preso atto che con il menzionato accordo è stato pattuito:

- un incremento di € 15,27 della quota capitaria di €38,73 prevista dalla succitata D.G.R. del 1999, per complessivi € 54,00;
- un incremento di € 13,18 dell'indennità di disponibilità di € 25,82 prevista dalla succitata D.G.R. del 1999 per complessivi € 39,00.

Dato atto che dall'applicazione del menzionato Accordo su tutto il territorio regionale si genera un incremento di spesa annua preventivato in € 4.002.988,7 così calcolato:

quota **capitaria mensile** da nuovo AIR € 54 = € 972.000 annui x 18.000 assistiti= € 11.664.000 spesa totale annua in caso di assistenza totale a tutti gli ospiti

quota attuale € 38,73 mensili = €464,76 annui x 18000 assistiti =€ 8.365.680 spesa totale annua in caso di assistenza totale a tutti gli ospiti

Delta : € 3.298.320/anno

quota per **turno di disponibilità** da nuovo AIR € 39 x 53.465 n. turni disponibilità stimato nel 2022= €2.085.135

quota attuale per ciascun turno di disponibilità € 25,82 x 53.465= € 1.380.466,30

Delta: € 704.668,70

Dato atto che gli effetti economici del summenzionato atto decorrono dal 1° gennaio 2023.

Dato atto che la somma di 4.002.988,7 di incremento annuo trova copertura a valere sulle risorse annualmente assegnate alle aziende in sede di riparto del Fondo sanitario indistinto, stanziato nel bilancio 2022-2024 (Missione 13 programma 1) a partire dall'esercizio 2023.

Vista la D.G.R. n. 47-26252 del 9 dicembre 1998.

Vista la D.G.R. n. 46 27840 del 19 luglio 1999.

Vista la D.G.R. 28-2690 del 24 aprile 2006.

Visto l'ACN MMG del 28 aprile 2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto dell'“Accordo Integrativo regionale relativo all'assistenza di medicina generale agli ospiti in residenze sanitarie assistenziali”, sottoscritto in data 9 novembre 2022 dalla Direzione Sanità e Welfare e le OOSS dei medici di medicina generale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli effetti economici del summenzionato atto decorrono dal 1° gennaio 2023;
- di dare atto che la somma di 4.002.988,7 di incremento annuo trova copertura a valere sulle risorse annualmente assegnate alle aziende in sede di riparto del Fondo sanitario indistinto, stanziato nel bilancio 2022-2024 (Missione 13 programma 1) a partire dall'esercizio 2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE PIEMONTE

E

BIBO ITALIA S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del

Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, il Capo II, riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale ai sensi del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017;

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”;
- l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni, articolate, secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue:
 - euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

- euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
 - euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
 - euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei [settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”](#);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse finanziarie, pari a euro 71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai settori applicativi “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei territori delle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in particolare, l’ articolo 2, comma 1, lettera f), che sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo risorse complessivamente pari a euro 261.264.617,35, di cui:
- euro 96.112.055,76 riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
 - euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

- euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
 - euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
 - il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
 - il decreto ministeriale n. 35546 del 3 aprile 2021, emanato in attuazione della legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, che ha disposto, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2020 e successivi (2021-2035), variazioni in aumento sul capitolo 7483, in termini di residui, competenza e di cassa, per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro;
 - il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 09 giugno 2021 che impegna in favore della contabilità speciale n. 1726 denominata “Interventi aree depresse”, per la concessione di agevolazioni a valere sulla misura degli Accordi per l’innovazione, l’importo di 198.600.000,00 per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2032;
 - il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020 inerente all’intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 21-7209 del 13 luglio 2018 (e ss.mm.ii.) che approva, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 34/2004, il Programma pluriennale d'intervento per lo sviluppo delle attività produttive, prevedendo, in particolare, in continuità con il Decreto ministeriale del 24 maggio 2017 sugli "Accordi per l'innovazione", il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo avanzata di significativa rilevanza industriale ed economica, che connettano la ricerca e i relativi risultati con la relativa valorizzazione economica e favoriscono la cooperazione operativa e/o raccordo con iniziative, in particolare, a livello nazionale o interregionale aventi le medesime finalità;
- la domanda presentata in data 12 novembre 2019, con la quale la società BIBO ITALIA S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente al settore applicativo "Agrifood", denominata *"Progettazione e sviluppo di contenitori mono-servizio per alimenti ad elevate prestazioni prodotti per stampa e formatura di carta ricoperta con bioplastica mediante rivestimento per estrusione"*, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità produttive di Settimo Torinese (TO) e Sant'Ilario D'Enza (RE) site nei territori della Regione Piemonte e della Regione Emilia-Romagna, per un importo previsto di euro 6.276.126,75 (*seimilioniduecentosettantaseimilacentoventisei/75*);
- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 2 agosto 2021;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 27 dicembre 2021, con la quale il Ministero, sentite la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna, ha comunicato alla società BIBO ITALIA S.p.A. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata *"Progettazione e sviluppo di contenitori mono-servizio per alimenti ad elevate prestazioni prodotti per stampa e formatura di carta ricoperta con bioplastica mediante rivestimento per estrusione"*;
- il parere positivo espresso dal Soggetto Gestore in merito alla compatibilità della proposta progettuale *"Progettazione e sviluppo di contenitori mono-servizio per alimenti ad elevate prestazioni prodotti per stampa e formatura di carta ricoperta con bioplastica mediante rivestimento per estrusione"* con quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, acquisito in data 4 luglio 2022;

- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020 e con il decreto ministeriale n. 35546 del 3 aprile 2021, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati, tenuto anche conto delle previsioni fornite dalla società proponente in merito al possibile incremento occupazionale dovuto alla realizzazione della proposta progettuale denominata *“Progettazione e sviluppo di contenitori mono-servizio per alimenti ad elevate prestazioni prodotti per stampa e formatura di carta ricoperta con bioplastica mediante rivestimento per estrusione”*;
- con nota del 3 agosto 2021 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato la propria impossibilità a sostenere i progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sul decreto ministeriale 2 agosto 2019 a conferma di quanto comunicato in data 27 febbraio 2020;

- con nota del 1 dicembre 2021 la Regione Piemonte ha comunicato la propria disponibilità a sostenere i progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sul decreto ministeriale 2 agosto 2019 e finanziabili con le risorse aggiuntive previste dal Decreto ministeriale n. 35546/2021;
- con delibera n..... del, la Giunta della Regione Piemonte ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 165.625,50 (*centosessantacinquemilaseicentoventicinque/50*) nella forma del contributo alla spesa, pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 6, comma 2 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- la società BIBO ITALIA S.p.A. non ha trasmesso osservazioni con riferimento alle agevolazioni, indicate nella citata nota del 27 dicembre 2021 e, pertanto, il Ministero ha proceduto alla definizione del presente Accordo;
- con decreto del 2022 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "*Progettazione e sviluppo di contenitori mono-servizio per alimenti ad elevate prestazioni prodotti per stampa e formatura di carta ricoperta con bioplastica mediante rivestimento per estrusione*" promosso dalla società BIBO ITALIA S.p.A., concedendo a quest'ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo massimo pari ad euro 1.420.850,85 (*unmilionequattrocentoventimilaottocentocinquanta/85*);
- la società BIBO ITALIA S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Piemonte che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e della stessa Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Piemonte e la società BIBO ITALIA S.p.A. (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell’Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico si propone di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “*Progettazione e sviluppo di contenitori mono-servizio per alimenti ad elevate prestazioni prodotti per stampa e formatura di carta ricoperta con bioplastica mediante rivestimento per estrusione*”, promosso dalla società BIBO ITALIA S.p.A., da realizzare presso le unità produttive di Settimo Torinese (TO) e Sant’Ilario D’Enza (RE), site nei territori della Regione Piemonte e della Regione Emilia-Romagna, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 12 novembre 2019.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
 - a) alla presentazione della domanda, da parte della società BIBO ITALIA S.p.A., secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1;
 - b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;

- c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1.
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa fino a un importo massimo di euro 1.586.476,35 (*unmilione cinquecentottantaseimilaquattrocentosettantasei/35*).
 3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dalla società BIBO ITALIA S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 6.276.126,75 (*seimilioniduecentosettantaseimilacentosettantasei/75*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 1.586.476,35 (*unmilione cinquecentottantaseimilaquattrocentosettantasei/35*), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	Agevolazioni (€)								TOTALE
			MiSE				Regione Emilia Romagna		Regione Piemonte		
			Contributo alla spesa	%	Finanziamento Agevolato	%	Contributo alla spesa	%	Contributo alla spesa	%	
Bibo Italia	R.I.	2.009.225,00 €	497.238,00 €	24,75%					€ 60.276,75	3,00%	557.514,75 €
	S.S.	3.511.625,00 €	772.557,50 €	22,00%					€ 105.348,75	3,00%	877.906,25 €
	Totale	5.520.850,00 €	1.269.795,50 €						€ 165.625,50		1.435.421,00 €
Bibo Italia	R.I.	308.021,75 €	61.604,35 €	20,00%							61.604,35 €
	S.S.	447.255,00 €	89.451,00 €	20,00%							89.451,00 €
	Totale	755.276,75 €	151.055,35 €								151.055,35 €
Totale agevolazioni		6.276.126,75 €	1.420.850,85 €						165.625,50 €		1.586.476,35 €

Bibo Italia (in Piemonte)

- Mise:
 - 24,75% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
- Regione Piemonte
 - 3,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;

Bibo Italia (in Emilia-Romagna)

- Mise:
 - 20,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 20,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Agrifood”.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte troveranno copertura a valere sul Programma pluriennale d’intervento per lo sviluppo delle attività produttive, approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 34/2004 con DGR n. 21-7209/2018 e ss.mm.ii.

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.
2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;

- d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, la Regione Piemonte si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:

- 60% entro 60 giorni dall’emanazione del relativo decreto di concessione;
- 40% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati del Gestore del Fondo crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto.

2. In relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.
4. Il soggetto proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee.

Articolo 8

(Comitato tecnico dell’Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019.
2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:

- monitorare l'avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi Accordi;
 - valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;
 - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, predisponendo un'apposita relazione generale.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. Le riunioni del Comitato possono essere svolte con modalità telematica.

Articolo 9

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.

Articolo 10

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Regione Piemonte

Il Direttore della Competitività del Sistema regionale

Bibo Italia S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
